

Codice A1103A

D.D. 19 maggio 2025, n. 573

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 238 del 2016 (F. N 5POV2020). Accertamento della somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025. Trasgressore, CM, cod. ben. 392700 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.



ATTO DD 573/A1103A/2025

DEL 19/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 238 del 2016 (F. N 5POV2020). Accertamento della somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025. Trasgressore, CM, cod. ben. 392700 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. 144949 del 27/12/2021 dal Servizio antifrode alimentari, Regione Piemonte, a carico *deomissis omissis* in qualità di TRASGRESSORE, rappresentante legale dell'azienda agricola obbligata in solido "i due Leoni", nei confronti dei quali con il processo verbale n. 2567 del 27/07/2020, è stato accertato che al 26/05/2029 è stata commessa la seguente violazione:

- art. 69 comma 3 della legge 238/2016 in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'inadempimento dell'obbligo di utilizzo da parte del produttore delle autorizzazioni per nuovo impianto vitivinicolo concesse nel corso del relativo periodo di validità;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale generale (Inad), mentre invece risulta presente su INIPEC e preso atto di elezione di quello speciale come indicato in ambito procedimentale agricolo;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento in particolare l'autorizzazione per nuovo impianto n. A0000000000252 del 26.5.16 relativa ad ettari 0,41 di cui alla determina dirigenziale 361 del 24 maggio 2016;

visto che il trasgressore non ha risposto all'istanza di chiarimenti preventivamente posta dall'autorità di vigilanza, nè ha presentato nei termini scritti difensivi o istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in coordinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in combinato disposto con l'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto l'art. 69.3 let. c) della legge 238/2016 (*omissis* Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure: a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;" *omissis*;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena proporzionale all'estensione non utilizzata (ettari 0,4100);

dato atto che il presente/ i presenti accertamento/i non è/sono stato/i assunto/i con precedenti atti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la DGR 1-8114 del 31/01/2024 (PIAO);
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- vista la legge regionale 27 febbraio 2025, n.1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025).;
- vista la legge regionale 27 febbraio 2025, n.2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.;
- visto ia DGR 12-852 del 03 marzo 2025 Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2025-2027;
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;

determina

- in Euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;
INGIUNGE

al sunnominato *omissisomissis* di pagare la somma complessiva di Euro **1.500,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione** alla pubblica amministrazione, ma solo il pagamento dell'**obbligato in solido** fa sorgere in capo a quest'ultimo il **diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della L.R. N. 17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un

decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario 2025-2027 annualità 2025 (ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti